



Alle Strutture Ai RLS

L'ASL di Milano, sollecitata da una richiesta sindacale, ha effettuato un'analisi approfondita sul rischio rapina nella quale si conferma "l'obbligo per il datore di lavoro di inserire, nel Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (DVR)", anche in relazione agli eventi criminosi, un'analisi/studio basato sulla tutela della **"salute fisica e psicofisica delle persone"** modificativo di un orientamento datoriale diffuso focalizzato a tutelare il danno patrimoniale.

A fronte di tale interessante pronunciamento la Commissione Nazionale Salute e Sicurezza, ha recentemente incontrato il Responsabile UO Igiene del lavoro in questione per effettuare un approfondimento.

Vi inoltriamo una nostra sintesi di tale parere per gli spunti interessanti che fornisce.

Roma, 31 ottobre 2008

Le Segreterie Nazionali

La Commissione Nazionale
Salute e Sicurezza

VALUTAZIONE DEL RISCHIO RAPINA

Sintesi del parere espresso dall'ASL MILANO

Per una compiuta analisi dell'evento rapina è necessario distinguere il diverso impatto che lo stesso fenomeno ha sulla sicurezza sociale, quella richiesta dal cittadino ed affidata alle istituzioni, sulla sicurezza del patrimonio aziendale, che definita come security è affidata alla valutazione del rischio d'impresa, e sulla sicurezza del luogo di lavoro che la legge affida alla responsabilità del datore di lavoro.

Rischio sociale (SOCIAL)

In ciascuno dei tre scenari esposti, l'evento rapina è un accadimento criminoso, un pericolo sociale che lo stato deve tenere sotto controllo con attività di prevenzione e con attività di repressione. Per un accordo volontario tra pubblico e privato lo stato, su sollecitazione dell'ABI - sindacato datoriale di categoria – ha sottoscritto tramite le Prefetture provinciali Protocolli d'intesa che mirano a promuovere sul territorio opportune forme di collaborazione con l'obiettivo di prevenzione del rischio sociale e protezione sociale in caso di evento:

1. prevenire l'evento criminoso agendo su due parametri: appetibilità del bottino e vulnerabilità della custodia dei valori (PREVENZIONE)
2. favorire l'individuazione e la cattura dei responsabili (PROTEZIONE).

Rischio patrimoniale (SECURITY)

Lo stesso evento criminoso rappresenta un pericolo anche per il patrimonio di ogni azienda con rischi di natura economica e di immagine anch'essi valutati e ricondotti entro i valori di accettabilità che ciascuna azienda ritiene di dover adottare. Anche in questo caso il rischio rapina è un rischio aziendale che viene tenuto sotto controllo, riducendo il rischio stesso, riconducendolo entro limiti di accettabilità e gestendo il rischio residuo non eliminabile, attraverso un processo di risk management che prevede attività pianificate di prevenzione antirapina e di protezione dei danni patrimoniali in caso di accadimento:

1. prevenire l'evento criminoso al di fuori dei luoghi aziendali agendo su due parametri: appetibilità del bottino e accessibilità alla custodia dei valori (PREVENZIONE)
2. contenere l'evento criminoso agendo su due parametri: riduzione del bottino e vulnerabilità della custodia dei valori (PROTEZIONE di 1^o livello)
3. ridurre il danno patrimoniale (ammontare del bottino, danni alle attrezzature ed ai luoghi di lavoro, perdita di operatività con interruzione di pubblico servizio, perdita di immagine), stipulando polizze assicurative a copertura e garanzia dei danni da rischio residuo (PROTEZIONE di 2^o livello).

Rischio sicurezza e salute sul luogo di lavoro (SAFETY)

Dopo l'intervento della UE, il datore di lavoro nel redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (D.L.vo 81/08) deve valutare TUTTI i rischi compreso il rischio rapina ed adottare gli accorgimenti più opportuni per ridurre il rischio stesso, riconducendolo entro limiti di accettabilità e gestendo il rischio residuo, altrimenti non eliminabile, attraverso un processo di risk management che prevede attività pianificate di prevenzione dell'evento rapina e di protezione della salute in caso di accadimento, non certo voluto né prevedibile, ma pur sempre possibile. L'approccio tradizionale dell'evento criminoso che aveva individuato il pericolo sociale o patrimoniale nel pericolo costituito dall'evento rapina deve essere spostato dall'evento criminoso agli attori principali di quest'ultimo: **i rapinatori**. Infatti il rischio per il lavoratore e per la clientela deve essere individuato nel comportamento dei rapinatori nella loro interazione in un luogo di lavoro che, organizzato per attività diverse, vede il rischio, esogeno portato dall'esterno, come un vero e proprio rischio interferenziale e, come tale, trattato:

1. prevenire e mantenere l'evento criminoso al di fuori dei luoghi aziendali agendo ancora sugli stessi due parametri: appetibilità del bottino e accessibilità alla custodia dei valori (PREVENZIONE di 1^o livello), tenendo però conto che le tecnologie e gli strumenti utilizzati per ridurre tali parametri possono risultare ininfluenti, se non addirittura antitetici, con gli obiettivi di tutela dei diritti dei lavoratori: salute, sicurezza, privacy, e come tali accuratamente valutati. Senza entrare nel merito della valutazione dei modelli OSSIF è fuori dubbio che non possano essere utilizzati indifferentemente per il rischio security e per il rischio safety. Nell'evento rapina, se il pericolo costituito dal rapinatore non crea interferenze con il luogo di lavoro e non introduce rischi aggiuntivi per i lavoratori è solo perché viene tenuto al di fuori. E' come un attacco al caveau in giorni festivi,

come un appalto di lavori edili fuori dell'orario di agenzia, in orari notturni o festivi, eliminando la possibile interferenza si elimina il conseguente rischio pur non eliminando l'evento stesso.

2. superato il 1° livello di prevenzione, siamo nell'ambiente di lavoro dove occorre prevenire e contenere il rischio introdotto dall'agente esterno (l'attività predatoria, *criminosa*, del rapinatore, *lavoratore criminale*, nell'ambiente di lavoro, intervenendo e limitando il più possibile la conseguente esposizione al rischio dei lavoratori/lavoratrici/clientela. In analogia con un classico rischio fisico o chimico o con il sempre più normato rischio incendio, qualora tale rischio non possa essere completamente eliminato dal luogo di lavoro, occorre agire per ridurre i tempi di esposizione all'agente nocivo e promuovendo comportamenti virtuosi (informazione, addestramento, simulazione, corretti ed adeguati comportamenti, piani di emergenza) dei sottoposti all'esposizione (PREVENZIONE di 2° livello)

Quando poi l'evento rapina, *incidente*, è ormai avvenuto si pone il problema di ridurre il danno subito, *infortunio*, sia per circoscrivere il numero dei soggetti coinvolti sia per l'entità dei danni per traumi fisici e/o danni psichici correlati alla rapina, per nesso di causalità. Anche in questo caso si tratta di valutare e contenere il danno patrimoniale aziendale, connesso alla salute dei dipendenti coinvolti (PROTEZIONE di 1° livello) e/o agli interventi risarcitori - a favore di dipendenti, clienti, aventi causa - con polizze assicurative a copertura e garanzia dei danni da rischio residuo (PROTEZIONE di 2° livello). Alla protezione di 1° livello saranno da associare le procedure e gli interventi di primo soccorso necessari per stabilire p.e. i dati clinici di partenza sia in merito ai traumi fisici riscontrati - reali - sia a quelli psichici - potenziali. E' evidente che per avere elementi significativi diagnostici, terapeutici o peritali di valutazione degli eventuali danni psichici, l'infortunio/malattia in caso di rapina debba essere considerato solo come potenziale e quindi, sottoposto, da parte del medico competente, con l'eventuale collaborazione di specialisti, a specifico protocollo medico di sorveglianza e valutazione con attività di aggiornamento e controllo programmate nel tempo.